

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) Procedura di consultazione

Signora Consigliera federale,

vogliamo anzitutto ringraziarla per la possibilità concessa di poterci esprimere sul progetto di revisione dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie nell'ambito dell'imposta federale diretta.

Abbiamo esaminato la documentazione concernente la procedura di consultazione del 29 agosto 2012, relativa al ripristino dell'equità fiscale nell'ambito dell'imposizione delle famiglie in tutti i suoi modelli. In particolare l'intervento è mirato alla correzione dello squilibrio riferito agli oneri fiscali a carico delle coppie di coniugi con doppio reddito elevato e numerosi coniugi pensionati con reddito netto medio o elevato rispetto ai concubini nella stessa situazione economica. Questa sproporzione di carico fiscale, dovuta al principio che vede la famiglia quale unità economica con un'imposizione condizionata dal cumulo dei redditi, è ritenuta non conforme alle norme definite dal Tribunale federale (TF) se non sono raggiunte le seguenti condizioni:

coppie di coniugi con un solo reddito devono essere gravate da imposte in modo analogo a concubini con un solo reddito e nella medesima situazione;

coppie di coniugi con doppio reddito devono essere gravate da imposte in modo analogo a concubini con doppio reddito di pari entità;

coppie di coniugi con un solo reddito devono sottostare a una fiscalità inferiore rispetto alla persona sola con il medesimo reddito;

coppie di coniugi con un solo reddito devono corrispondere un'imposta superiore rispetto ai coniugi che, ambedue con attività lucrativa, conseguono gli stessi proventi (con doppio reddito);

concubini con doppio reddito devono un'imposta superiore rispetto a due persone sole che conseguono ognuna la metà del reddito della coppia a doppio reddito.

Il rispetto di queste eguaglianze, secondo il TF, è dato fintanto che il divario non eccede il 10%.

Lo scrivente Consiglio prende atto che l'equazione voluta dal Tribunale federale in ambito di imposta federale diretta non è soddisfatta e che pertanto occorre nuovamente intervenire sulla fiscalità della famiglia.

Va comunque sottolineato che il Consiglio federale, valutate le conclusioni della consultazione del 15 dicembre 2006, aveva rinunciato a proporre una riforma più incisiva. I tempi non sembravano infatti maturi per raccogliere il consenso necessario per un intervento radicale che inoltre avrebbe richiesto tempi lunghi per la sua attuazione. I modelli analizzati, oltre a quelli che regolano la fiscalità della famiglia nella maggior parte dei Cantoni (sistema a doppia tariffa, imposizione congiunta con splitting, splitting parziale con opzione), comprendevano anche l'opzione della tassazione separata dei coniugi.

Dal 2006 a tutt'oggi l'alleveramento della disparità di trattamento nell'ambito della fiscalità della famiglia ha reso necessario interventi nella LIFD soprattutto con correttivi sulle deduzioni come quelle introdotte con la circolare no. 30 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) (*la disparità di trattamento incostituzionale è stata notevolmente ridimensionata dalle misure immediate introdotte dalle Camere federali il 6 ottobre 2006 con riferimento alla deduzione per coniugi e alla deduzione per le coppie con doppio reddito*) e quella per la cura dei figli da parte di terzi introdotta con la tassazione del periodo fiscale 2011. Sempre nel 2011 ha trovato applicazione la terza tariffa per i genitori

Il provvedimento attuale va ad aggiungersi a questi correttivi e propone un calcolo alternativo d'imposta, ossia il prelevamento dell'ammontare d'imposta inferiore fra quello definito secondo gli attuali criteri e quello calcolato attraverso un calcolo separato per ciascun coniuge. In altre parole ci si trova confrontati con un sistema che presenta tre tariffe e introduce un nuovo fattore di calcolo d'imposta.

La difficoltà di soddisfare il principio dell'uguaglianza di trattamento come voluto dal Tribunale federale non è di facile soluzione tant'è che nemmeno il modello proposto potrà risolvere tutti gli aspetti insiti nelle diverse categorie di contribuenti: ne è l'esempio più lampante la decisione di rinunciare al calcolo alternativo per i contribuenti frontalieri o dimoranti con salario inferiore ai fr. 120'000, assoggettati alla fonte come pure l'esclusione da questo calcolo della categoria di contribuenti imposti con tassazione globale. Non è stato verificato se questi aspetti siano compatibili con la recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di non discriminazione fra contribuenti.

Calcolo alternativo

Il calcolo alternativo è un tentativo di soluzione semplicistica che conduce ad un'apparente imposizione individuale dei coniugi. In questo contesto il reddito del lavoro, il reddito da pensioni, gli alimenti al coniuge e ai figli, le vincite a lotterie e in generale gli altri proventi sostitutivi del reddito del lavoro sono attribuiti al coniuge che li ha conseguiti.

Tutti gli altri fattori di reddito, e in particolare il reddito della sostanza immobiliare e di quella mobiliare, sono ripartiti fra i coniugi in ragione del 50%.

Diversamente dall'effettiva tassazione separata dei coniugi, l'attribuzione in ragione della metà di questi fattori va senza dubbio a creare disparità di trattamento per effetto dell'interruzione della progressione delle aliquote d'imposta.

L'esempio è facilmente comprensibile nell'ambito della sostanza immobiliare, chiaramente attribuibile a uno dei (o a entrambi) coniugi sulla scorta delle iscrizioni a Registro fondiario.

Nel calcolo alternativo l'intera proprietà immobiliare è sempre divisa in ragione del 50% e con essa sono suddivise le spese di manutenzione e gli interessi passivi sopportati mentre, un'attribuzione oggettiva potrebbe gravare (o sgravare) solo l'effettivo proprietario e influire sulla progressione delle aliquote.

Al contrario, l'ammontare della pensione è attribuita al coniuge beneficiario che l'ha generata (non così invece per le rendite AVS-AI) e non è ripartita fra i coniugi anche se tale fonte di reddito è determinante per il sostentamento di ambedue i coniugi e anche se, in caso di famiglie monoparentali, la metà della stessa dovrebbe affluire all'altro coniuge.

La deduzione per persone coniugate con un solo reddito

La nuova deduzione di fr. 8'100 per persone coniugate con un solo reddito è prevista per compensare l'attenuazione che il calcolo alternativo produce a favore dei contribuenti coniugati con doppio reddito o pensionati, ma a nostro avviso crea una nuova disparità nei confronti dei concubini con un solo reddito.

Trattasi di una deduzione dal reddito lavorativo la cui interpretazione è data direttamente dal testo letterale dell'articolo.

Riprendendo quanto sopra descritto mal si spiega una nuova deduzione limitata al conseguimento di un reddito da lavoro e non al conseguimento, ad esempio, di un'unica pensione.

Gli aspetti organizzativi

Non va dimenticato che l'attuazione del calcolo alternativo è causa di un aumento importante del carico di lavoro e di una sostanziale modifica degli strumenti informatici.

Necessita inoltre il cambiamento dei prodotti inerenti le notifiche di tassazione e il calcolo dell'imponibile IFD inserendo anche l'intimazione del nuovo prodotto "calcolo alternativo". A livello di carico di lavoro occorre considerare l'incremento di attività dovuta ai possibili reclami causati dal calcolo alternativo.

La compensazione finanziaria e altri costi a carico dei cantoni

La compensazione della perdita, stimata in un miliardo circa di fr. l'anno, è prevista attraverso tre canali:

- la riduzione della quota d'imposta federale diretta da riversare ai Cantoni in ragione del 17%. e
- l'aumento dell'IVA in ragione dello 0,3% o
- la rinuncia temporanea alla compensazione degli effetti della progressione a freddo.

Ci limitiamo a commentare la posizione che interessa maggiormente i Cantoni e meglio la perdita finanziaria che scaturirà dal minor riversamento ai Cantoni causato dalla diminuzione del gettito IFD. La perdita per il Canton Ticino è valutata in fr. 5'000'000 circa ai quali vanno aggiunti i costi d'investimento dovuti alla modifica dei programmi informatici.

Lo scrivente Consiglio ritiene ingiustificato il trasferimento di tutti questi nuovi oneri ai Cantoni poiché la modifica riguarda esclusivamente l'IFD e non comporta alcun risparmio di forze lavoro o di accertamento.

Conclusione

La soluzione proposta non è una vera e propria riforma dei principi d'imposizione della coppia e della famiglia ma è un ulteriore tentativo per allineare parzialmente la LIFD alla condizione posta dal Tribunale federale.

La variante del calcolo alternativo è vista come un'ulteriore complicazione in una materia già ostica per suo conto e che richiederebbe molte semplificazioni per essere compresa. Oltre a complicare ulteriormente la materia, il sistema introduce nuove deduzioni nell'intento di risolvere qualche situazione, ma nel contempo crea altre disparità. In altre parole, allo scrivente Consiglio, sembra impossibile proporre una soluzione che non permette a una famiglia, o a un contribuente solo, di calcolare preventivamente quanto deve allo Stato e, nel contempo, essere consapevole che tale tributo è calcolato in maniera equa.

Confidiamo pertanto che si possa studiare un intervento adattando le scale delle aliquote d'imposta, soluzione peraltro adottata da numerosi cantoni. Pur riconoscendo che un simile esercizio presenta difficoltà non indifferenti si ritiene che un intervento nella fiscalità della famiglia debba avvenire unicamente in presenza di soluzioni semplici, lineari e definitive.

Ci spiace comunicarle che, per i motivi suesposti, non possiamo dare il nostro appoggio alla revisione proposta.

Voglia gradire, gentile signora Presidente, i sensi della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente:

M. Boradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Allegato:
questionario

Copia per conoscenza a:
Deputazione ticinese alle Camere federali



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale
Imposta federale diretta, imposta
preventiva, tasse di bollo

Stato maggiore Legislazione, 29 agosto 2012

Consultazione concernente la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie)

Questionario

1.	Appoggiate l'indirizzo di fondo dell'avamprogetto?
Risposta	NO Il modello proposto appare di difficile comprensione per il contribuente tanto da non poter nemmeno calcolare l'onere d'imposta che discende dalla propria dichiarazione fiscale. In linea di massima si rimanda alle considerazioni di carattere generale proposte nella lettera di risposta alla consultazione.

2.	Supponendo che il calcolo alternativo dell'imposta (art. 214a LIFD) venga applicato, concordate con l'impostazione proposta?
214a cpv. 1 e 2 in combinato disposto con art. 86 cpv. 4 Risposta	NO Il cpv.1 e 2 dell'art. 214 prevedono in pratica l'allestimento del calcolo alternativo e la fatturazione del minore dei due importi. Il disposto dell'art. 86 cpv. 4 prevede unicamente che l'art. 36, ossia il calcolo alternativo prenumerando, non è applicabile. A nostro giudizio, considerato che tutti i Cantoni sono passati al sistema postnumerando, occorrerebbe procedere all'eliminazione di tutte le norme riferite al sistema prenumerando.
214a cpv. 3 Risposta	Riteniamo che tale sistema di calcolo non sani in modo compiuto le disparità di trattamento vigenti. In particolare si rileva che questo sistema semplificato prevede, ad esempio, l'esclusione di alcuni tipi di contribuenti e di famiglie quali i frontalieri e tutti i dimoranti che non godono della possibilità di beneficiare della tassazione ordinaria sostitutiva o della tassazione ordinaria complementare. L'esclusione è pure prevista per i globalisti.
214 a cpv. 4 lett. a Risposta	Il testo si riferisce ai proventi da attività lucrativa e cita gli art. 22 e 23 lett. a e c. Si precisa che l'art. 22 non è in relazione con un'attività lucrativa bensì concerne i proventi da fonti previdenziali e che l'art. 23 lett. a concerne i proventi sostitutivi del reddito del lavoro mentre la lett. c fa riferimento agli indennizzi per il mancato esercizio di un'attività. La formulazione dell'art. dovrebbe essere modificata di conseguenza.
214 a cpv. 4 lett. b Risposta	Nessuna osservazione
214 a cpv. 4 lett. c Risposta	Disparità di trattamento sono ravvisati nell'assegnazione al coniuge beneficiario delle pensioni (contrariamente alle famiglie monoparentali e al disposto del cpv. 5 qui di seguito) e, ad esempio, alla ripartizione fra i coniugi in parti uguali del reddito della sostanza immobiliare quando è conosciuto il proprietario dell'immobile iscritto a Registro fondiario.
214 a cpv. 5 Risposta	Anche in questo caso l'applicazione è estremamente difficoltosa e comporta la modifica dei programmi informatici.

3.	Siete favorevoli alla nuova deduzione per i coniugi con reddito unico e alle modifiche apportate alla deduzione per i coniugi con doppio reddito (art. 212 cpv. 1 ^{bis} e 2)?
Risposta	NO Trattasi di una deduzione dal reddito lavorativo la cui interpretazione è data direttamente dal testo letterale dell'articolo. Beneficiano di questa deduzione esclusivamente i contribuenti che svolgono un'attività dipendente o un'attività indipendente. Mal si spiega il mancato analogo trattamento per i coniugi beneficiari di un'unica pensione o altra fonte di reddito.

4.	Siete favorevoli alla nuova regolamentazione concernente l'imposizione delle famiglie monoparentali e delle coppie di concubini con figli (art. 213 cpv. 1 lett. d e 214 cpv. 2 ^{bis})?
Risposta	NO In linea di principio l'imposizione delle famiglie monoparentali è appena stata regolata dalla circolare no. 30 dell'AFC. L'applicazione di una diversa scala delle aliquote e l'introduzione di una nuova deduzione porta a cambiamenti non sempre di facile comprensione per i contribuenti.

5.	Siete favorevoli alla proposta di far coincidere le condizioni riguardanti la deduzione per figli (art. 213 cpv. 1 lett. a) e la deduzione dall'ammontare dell'imposta per ogni figlio (art. 214 cpv. 2 ^{bis})?
Risposta	Sì

6.	Condividete l'opinione secondo cui il controfinanziamento della riforma necessario per rispettare il principio del freno all'indebitamento debba avvenire almeno in parte anche sul fronte delle entrate? Tra le due varianti proposte concernenti le entrate (aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto o temporanea rinuncia alla compensazione delle conseguenze della progressione a freddo), quale prediligete? Preferite altre misure per il controfinanziamento?
Risposta	NO Nei modelli proposti gli unici enti che subiscono le conseguenze finanziarie derivanti dalla diminuzione dei rimborsi delle quote dell'Imposta federale diretta e che devono subire i costi in investimenti informatici sono i Cantoni che, oltretutto, devono sobbarcarsi anche gli oneri derivanti dall'incremento che tale attività comporta. A nostro avviso è preferibile la variante che prevede la temporanea rinuncia alla compensazione della progressione a freddo. Subordinatamente auspichiamo l'aumento della quota di partecipazione dei Cantoni all'imposta federale diretta (attualmente del 17%).

7.	Ulteriori osservazioni
Risposta	A nostro giudizio la fiscalità della famiglia deve portare a soluzioni semplici, di facile comprensione per il contribuente e deve avvenire in maniera definitiva. Le problematiche sollevate sono dirette ad alleviare la disparità di trattamento insita nelle scale delle aliquote a livello federale, punto sul quale occorre focalizzare l'attenzione.

Vogliate favorire anche le seguenti indicazioni:

Partecipante alla consultazione: ...Bortolotto Pietro,
vicedirettore Divisione delle contribuzioni Bellinzona

Per eventuali domande:

N. tel.:091....814.46.89.....

E-mail:pietro.bortolotto@ti.ch.....